

**PROCEDURE AZIENDALI DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA  
ESPOSIZIONE AL VIRUS**


**SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS")**

**causa della malattia Covid-19**

SEDE LEGALE:

IC De ANDREIS MILANO

DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Natalia Morelli	Silvana Fabeni Ippolito Michelina

MEDICO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Simone Giordano	
	

## REVISIONI del DOCUMENTO

N.	Data	Oggetto
<b>0</b>	26/2/2020	Stesura documento (v19cv1)
<b>1</b>	2/3/2020	Aggiornamento (v19cv2)
<b>2</b>	8/3/2020	Aggiornamento (v19cv3)
<b>3</b>	2/4/2020	Aggiornamento (v19cv4)

# SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
NORMA DI RIFERIMENTO.....	4
VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	7
PREREQUISITO.....	8
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....	10
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....	11
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE A RIDOSSO DELLE ZONE ROSSE .....	14
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE ROSSE	15
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO .....	16
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO .....	20

# NORMA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

*Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 2</b> <b>Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.</b>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere paragrafo introduttivo</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	<b>Nessuno</b>

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

*Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste, nell'ambiente lavorativo in esame, una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione</b>
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	<b>Tutti i lavoratori</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedere copertina</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	<b>Non applicabile</b>
---	------------------------

D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

*In particolare, il datore di lavoro:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento</b>
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	<b>Non applicabile</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	<b>Non applicabile</b>
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	<b>Non applicabile</b>
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	<b>Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta</b>
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	<b>Non applicabile</b>
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	<b>Non applicabile</b>

D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi</b>
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	<b>Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	<b>Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>

D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione c) le misure igieniche da osservare	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	<b>Non applicabile</b>

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali, comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente documento e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Il presente documento deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente documento, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende, seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	LIVELLO DI RISCHIO	QUANDO APPLICARE LO SCENARIO
<b>Prerequisito</b>	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	SEMPRE APPLICABILE
<b>Scenario 1</b>	<b>RISCHIO 1:</b> Bassa probabilità di diffusione del contagio	zone nelle quali non siano presenti, nell'intera area territoriale di lavoro, conclamati casi
<b>Scenario 2</b>	<b>RISCHIO 2:</b> Media probabilità di diffusione del contagio	zone nelle quali siano presenti, nella area territoriale, conclamati casi
<b>Scenario 3</b>	<b>RISCHIO 3:</b> Elevata probabilità di diffusione del contagio	Zone a ridosso delle zone ROSSE: zone di confine, dove siano presenti, nelle limitrofe zone ROSSE
<b>Scenario 4</b>	<b>RISCHIO 4:</b> Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	Zone ROSSE: nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi

Inoltre, si applicano le misure di un dato scenario, nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

## **PREREQUISITO**

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale:

- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 (applicabile all'ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all'ambito scolastico); 22/2/2020 n. 5443
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; DPCM 11/3/2020; DPCM 22 Marzo 2020; DPCM 1 Aprile 2020; DPCM 10 Aprile 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che risiedono nelle cosiddette "zone rosse";
- interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di



prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

## **SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera area territoriale di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

## **SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nell'area territoriale di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

### **MISURE DI PREVENZIONE GENERALI**

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l'ingresso di utenti esterni (DPCM 1.3.2020, art. 3 c. 1c; DPCM 8.3.2020, art. 3 1h; punto 8 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020

È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)

<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>

- dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone; Deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni ora)

- limitazione allo stretto indispensabile delle attività "aggregative" ed in particolare, di formazione; se possibile rinviare l'evento (Si rimanda al DPCM 4/3/2020 art. 1a, DPCM 8/3/2020 art. 1h): ad esempio riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali,....

Qualora sia indifferibile, dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone, anche prevedendo la turnazione, misura applicabile ad esempio nel caso delle mense, durante l'uso degli spogliatoi del personale e degli studenti, nelle fasi di ingresso ed uscita del personale, eccetera (punto 5 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FAQ n.11 sul coronavirus ATS Insubria)

- Predisposizione di cestini chiusi, dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), e di qualsiasi altro rifiuto generato durante eventuali procedure di pulizia;

Nel caso risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS)

Si rimanda anche alle indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo "eliminazione dei rifiuti"

- Fornitura di maschere facciali filtranti chirurgiche o di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto. Sono tenuti ad indossare la maschera:

- a) FFP2 per gli addetti durante la sanificazione degli ambienti (circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari")
- b) Chirurgica per le persone che possono ricadere nei casi sospetti (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato1)
- c) FFP2 per lavoratori interessati ad attività di front-office ed accoglienza pubblico (solo se postazione priva di vetro di protezione)
- d) FFP2 o FFP3 in occasione degli interventi di primo soccorso, in particolare se l'assistito presenta sintomi respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti al primo soccorso, sia l'assistito)
- e) FFP2 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)

Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti

-PULIZIA AMBIENTI: si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari").

- VIAGGI DI ISTRUZIONE: sospesi (DPCM 1.3.2020; DPCM 8/3/2020 art. 2 c.1i)

Sarà effettuata una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");

### **MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: collaboratori scolastici**

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, permanentemente esposti all'utenza e al personale;

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, da utilizzare per la pulizia al minimo degli ambienti destinati ad accogliere utenti esterni (utenza e studenti);

### **MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: assistenti amministrativi**

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione o di mascherine adeguate vedi punto specifico. Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e)

### **MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: docenti ed assistenti tecnici (laddove presenti)**

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e)

### **SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE A RIDOSSO DELLE ZONE ROSSE**

Tale scenario, è ipoteticamente ascrivibile a zone di confine con le zone ROSSE definite dalle autorità competenti, o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Richiesta al personale esterno di accedere al luogo di lavoro con propria mascherina chirurgica (ovvero prive di filtro); si consiglia la messa a disposizione di tali mascherine (per chi ne fosse sprovvisto), mediante un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

## **SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE ROSSE**

Tale scenario, è ipoteticamente ascrivibile a zone ROSSE definite dalle autorità competenti o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Valutazione della possibilità di sospensione (ovvero chiusura) dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti) e privato.

# ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6>

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

## **Sintomi**

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

### Trasmissione

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo

contatti diretti personali

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.



Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

## **Prevenzione**

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

## **Cosa posso fare per proteggermi?**

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento)
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

- rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

**Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.**

**Leggi bene il decalogo della pagina successiva.**

## Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Un'ultima cosa, non ti offendere!

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Rivediamolo insieme:

### **Con la soluzione alcolica:**

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

### **Con acqua e sapone:**

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.

## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

# ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data \_\_\_\_\_, io sottoscritto cognome: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:



Firma del lavoratore

---